

Legge e Giustizia del 14 febbraio 2006**LA LAVORATRICE SESSANTENNE, CON DIRITTO ALLA PENSIONE,
PUO' ESSERE LICENZIATA****Se non ha optato per il mantenimento in servizio fino a 65 anni**

(Cassazione Sezione Lavoro n. 2472 del 6 febbraio 2006, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri).

Rosa C., dipendente della s.r.l. Italstamp, è stata licenziata nel luglio 2001, in età di oltre 61 anni. Ella ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Milano chiedendone l'annullamento per difetto di giusta causa o giustificato motivo. Il Tribunale ha rigettato la domanda, osservando che la lavoratrice aveva raggiunto l'età pensionabile (60 anni) il 17 gennaio 2000 e che ella **non aveva provveduto, nei sei mesi precedenti il sessantesimo compleanno, ad esercitare l'opzione per il mantenimento in servizio sino a 65 anni** in base all'art. 6 della legge n. 54 del 1982 richiamato dall'art. 4, comma 2, della legge n. 108 del 1990. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza d'appello per violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2472 del 6 febbraio 2006, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri), ha rigettato il ricorso. Il secondo comma dell'art. 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108 (disciplina dei licenziamenti individuali) – ha osservato la Corte – statuisce che: “Le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge e dall'art. 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con modificazioni della legge 26 febbraio 1982 n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 3 della presente legge e dell'art. 9 della legge 15 luglio 1966 n. 604”. Ed a sua volta l'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) statuisce che: “Le disposizioni della presente legge non si applicano ai datori di lavoro che occupano sino a trentacinque dipendenti e nei riguardi dei prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il sessantacinquesimo anno di età, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 4 e 9”.

Come si evince dagli atti del giudizio e dalla sentenza impugnata – ha rilevato la Corte – Rosa C. aveva raggiunto l'età pensionabile il 17 gennaio 2000, senza avere esercitato, entro il termine di cui all'art. 6 della legge n. 54 del 1982, l'opzione per la prosecuzione al lavoro; alla stregua dell'indicato quadro normativo, e delle incontestate circostanze fattuali ora precisate, deve concludersi che la sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità per risultare congruamente motivata e rispettosa dei principi giuridici vigenti in materia. Né può addursi – ha aggiunto la Cassazione – che l'interpretazione seguita dalla Corte territoriale finisce per tradursi in una lettura del dato normativo contraria alla Costituzione; ed invero, appare pienamente condivisibile l'assunto dei giudici dell'appello, che hanno evidenziato come sia una scelta “ragionevole ed equilibrata” tutelare in modo forte i lavoratori che trovano nel lavoro l'unica fonte del loro sostentamento ed escludere, invece, da tale tutela quei lavoratori “che – dopo una vita lavorativa protetta da norme limitative del recesso – hanno acquisito quel trattamento istituzionalmente sostitutivo del reddito da lavoro”.